

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Normativa di riferimento: L. 287/1991 – Dlgs 59/2010 - L.R. 6/2010 – DM 564/1992 – TULPS RD 773/1931

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende:

- a) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati
- b) la somministrazione al pubblico mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - da presentare al SUAP.

Documenti da presentare

Apertura: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali, corredate da documentazione idonea - planimetria locali - documenti identità - valutazione impatto acustico o autocertificazione ove possibile - comunicazione orari apertura - attestazione pagamento diritti ATS

Trasferimento/modifiche locali - SCIA - planimetria locali - valutazione impatto acustico o autocertificazione ove possibile - relazione descrittiva modifiche da attuare attestazione pagamento diritti ATS

Subingresso: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali corredate da documentazione idonea - documenti identità - atto notarile di subingresso - attestazione pagamento diritti ATS - comunicazione orari apertura - **per la verifica del mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità, anche in caso di subingresso è obbligatorio presentare la planimetria dei locali aggiornata**

Cessazione: SCIA

la SCIA è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica a mezzo del portale:

"www.impresainungiorno.gov.it"

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività di somministrazione è necessario che il titolare possieda i requisiti morali e il titolare o il preposto devono possedere anche gli specifici requisiti professionali stabiliti dal D.Lgs 59/2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Idoneità locali

L'attività di somministrazione in sede fissa può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

I locali devono obbligatoriamente possedere il requisito della sorvegliabilità, così come stabilito dal D.M. 564/1992.

I requisiti igienico sanitari degli esercizi di somministrazione alimentari e bevande sono dettati dal titolo IV capitolo 5 del Regolamento Locale di Igiene – in particolare i locali devono essere dotati di uno o più servizi igienici riservati al personale addetto e almeno un servizio igienico riservato al pubblico conforme al DPR 384/78 – accessibilità disabili.

Impatto acustico

L'attività di somministrazione deve rispettare i "criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" dettati dalla DGR Lombardia 4 dicembre 2017 n. X/7477.

Modalità esercizio

copia della segnalazione di inizio attività inviata al Comune, deve essere tenuta presso l'esercizio a disposizione per eventuali controlli.

Non è previsto un limite orario per l'esercizio dell'attività né obblighi di chiusura settimanale o festiva.

La fascia oraria scelta deve essere obbligatoriamente comunicata al SUAP ed esposta al pubblico in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono, in ogni caso, essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. A tal fine, unitamente alla Segnalazione certificata di inizio attività, per nuove aperture, trasferimenti, e ampliamenti, l'esercente dovrà presentare:

- nei casi previsti dalla DGR Lombardia n. X/1217 del 10 gennaio 2014, una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, sottoscritta dal titolare, nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di inquinamento acustico;
- negli altri casi dovrà essere presentata valutazione di impatto acustico redatta da tecnico tecnico competente in acustica ambientale, così come definito dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori. Chiunque venda bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. E', altresì, vietata la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00 e la loro somministrazione dalle ore 3.00 alle ore 6.00

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto

Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio

Attività accessorie

La SCIA abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

Per le attività di intrattenimento è necessario acquisire preventivamente specifica autorizzazione.

L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata a presentazione di specifica segnalazione **a mezzo del portale: "www.impresainungiorno.gov.it"**

L'installazione dei giochi disciplinati dai commi 6 e 7 del dell'art 110 possono essere installati solo se sussistono i requisiti dettati dalla DGR X/1274 del 28.01.2014.

»